Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 26 aprile 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 485.
Conversione in legge del R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 971, recante modificazioni all'art. 110 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, concernente il fondo di previdenza a favore del personale dipendente dalle Esattorie delle imposte dirette . . . . Pag. 1542

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 486.
Conversione in legge del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2024, concernente la proroga fino al 31 dicembre 1937-XVI. del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI . . . . Pag. 1542

LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 487.
Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1792, concernente la riscossione dei contributi sindacali e di altri contributi che si riscuotono con le norme delle imposte dirette . . . . Pag. 1542

REGIO DECRETO 11 gennaio 1937-XV, n. 488.
Cessione gratuita in uso perpetuo di area demaniale sita in Azizia, al Vicariato apostolico della Tripolitania. . Pag. 1543

REGIO DECRETO 18 febbraio 1937-XV, n. 489.
Riconoscimento, agli effetti civili, della dissacrazione della chiesetta della SS.ma Trinità, in Modica (Ragusa). Pag. 1543

REGIO DECRETO 25 febbraio 1937-XV, n. 490.
Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Galilei » di Firenze ad accettare una somma per l'istituzione di una borsa di studio. Pag. 1543

REGIO DECRETO 25 febbraio 1937-XV, n. 491.
Determinazione della sede municipale di San Mauro Cilento. Pag. 1543

REGIO DECRETO 19 aprile 1937-XV, n. 492.
Erezione in ente morale della « Fondazione prof. ing. Vincenzo Fiore » presso la Scuola militare di Napoli . . Pag. 1543

REGIO DECRETO 28 gennaio 1937-XV.
Regificazione delle Scuole secondarie di avviamento professionale pareggiate di Besozzo, Breno, Carpi, Sassuolo e Seregno. Pag. 1543

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1937-XV.
Istituzione della tariffa eccezionale n. 30 G. V. per il trasporto, sulle Ferrovie dello Stato, di automobili spedite da viaggiatori . . . . Pag. 1544

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1937-XV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Udine. Pag. 1545

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1937-XV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Ancona. Pag. 1545

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1937-XV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Ancona. Pag. 1545

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1937-XV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Ancona. Pag. 1546

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1937-XV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Piacenza. Pag. 1546

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1937-XV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Piacenza. Pag. 1546

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1937-XV.
Autorizzazione alla cattura di lepri in provincia di Torino. Pag. 1546

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1547

Ministero delle corporazioni:
Elenco n. 1 dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1937 . . . . Pag. 1547
Elenco n. 2 dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1937 . . . . Pag. 1550

Ministero dell'interno:
Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Macerata . . . . Pag. 1552
Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Firenze . . . . Pag. 1552
Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Ferrara . . . . Pag. 1552
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno in Monterotondo . . . . Pag. 1552

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica « Destra Tirso » . . . . Pag. 1552
Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica della « Roggia Lonata » (Brescia) . . . . . . Pag. 1552
Sostituzione del commissario straordinario del Consorzio di miglioramento fondiario di Gianola in agro di Formia (Littoria). Pag. 1552

CONCORSI

Ministero dell'educazione nazionale:
Concorso al posto di insegnante di flauto nel Regio conservatorio di musica di Parma . . . . Pag. 1553
Concorso al posto di insegnante di clarinetto nel Regio conservatorio di musica di Milano . . . . Pag. 1554

Ministero dell'interno: Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per titoli pel conferimento della condotta ostetrica del comune di Lestizza . . . . Pag. 1556

Ministero delle finanze: Approvazione della graduatoria del concorso a due posti di allievo tecnico nelle « Coltivazioni tabacchi » . . . . Pag. 1556

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 485.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 971, recante modificazioni all'art. 110 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, concernente il fondo di previdenza a favore del personale dipendente dalle Esattorie delle imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 971, recante modificazioni all'art. 110 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, concernente il fondo di previdenza a favore del personale dipendente dalle Esattorie delle imposte dirette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 486.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2024, concernente la proroga fino al 31 dicembre 1937-XVI del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2024, concernente proroga fino al 31 dicembre 1937-XVI del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 487.

Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1792, concernente la riscossione dei contributi sindacali e di altri contributi che si riscuotono con le norme delle imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1792, concernente la riscossione dei contributi sindacali e di altri contributi che si riscuotono con le norme delle imposte dirette, con la seguente modificazione:

All'art. 2 è aggiunto il seguente comma:

« L'inosservanza dei termini pel compimento dell'esecuzione e per la presentazione della eventuale domanda di discarico di quote non riscosse è causa del rifiuto del discarico stesso; in tal caso l'esattore è tenuto a rifondere le quote all'ente creditore e, verificandosi l'inadempienza, contro di lui procede il ricevitore provinciale, ai sensi della legge sulla riscossione, su richiesta dell'ente creditore ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI — SOLMI — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 11 gennaio 1937-XV, n. 488.

Cessione gratuita in uso perpetuo di area demaniale sita in Azizia, al Vicariato apostolico della Tripolitania.

N. 488. R. decreto 11 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le colonie, viene approvato e reso esecutivo il contratto n. 2229 di repertorio, in data 16 aprile 1936-XIV, per la cessione gratuita in uso perpetuo al Vicariato apostolico della Tripolitania di area demaniale sita in Azizia, destinata alla costruzione di una chiesa e di altri edifici destinati al culto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 18 febbraio 1937-XV, n. 489.

Riconoscimento, agli effetti civili, della dissacrazione della chiesetta della SS.ma Trinità, in Modica (Ragusa).

N. 489. R. decreto 18 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Noto in data 29 agosto 1936, relativo alla dissacrazione della chiesetta della SS.ma Trinità, in Modica (Ragusa).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 25 febbraio 1937-XV, n. 490.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Galilei » di Firenze ad accettare una somma per l'istituzione di una borsa di studio.

N. 490. R. decreto 25 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Galilei » di Firenze viene autorizzato ad accettare la somma di L. 5000 nominali in buoni del Tesoro novennali 4 %, disposta in suo favore da alcuni amici e colleghi del defunto prof. ing. Gustavo Petrioli, già insegnante nell'Istituto predetto, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi « Borsa di studio prof. ing. Gustavo Petrioli » e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 25 febbraio 1937-XV, n. 491.

Determinazione della sede municipale di San Mauro Cilento.

N. 491. R. decreto 25 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la sede municipale di San Mauro Cilento viene stabilita nella frazione Casalsoprano.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 19 aprile 1937-XV, n. 492.

Erezione in ente morale della « Fondazione prof. ing. Vincenzo Fiore » presso la Scuola militare di Napoli.

N. 492. R. decreto 19 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, la « Fondazione prof. ing. Vincenzo Fiore » presso la Scuola militare di Napoli, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 28 gennaio 1937-XV.

Regificazione delle Scuole secondarie di avviamento professionale pareggiate di Besozzo, Breno, Carpi, Sassuolo e Seregno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;

Visto il R. decreto-legge 6 ottobre 1930-VIII, n. 1379, convertito nella legge 22 aprile 1932-X, n. 490;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;

Visti i Regi decreti 30 settembre 1922; 27 settembre 1914 e 25 settembre 1913, con i quali venivano pareggiate rispettivamente le Scuole complementari di Besozzo, Sassuolo e Seregno;

Visti i decreti del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione in data 14 gennaio 1926 e 30 giugno 1911 coi quali venivano pareggiate rispettivamente le Scuole complementari di Breno e di Carpi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, le Scuole secondarie di avviamento professionale già pareggiate di Besozzo, Breno, Sassuolo e Seregno sono convertite in Regie scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale e la Scuola secondaria di avviamento professionale già pareggiata di Carpi, è convertita in Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale con tipo aggiunto industriale.

Art. 2.

I posti di organico per ciascuna delle Scuole di cui al precedente articolo sono determinati nella tabella annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Per la definitiva sistemazione giuridica ed economica del personale delle Scuole predette saranno applicate le norme regolamentari da emanarsi in conformità dell'art. 5 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490.

Art. 3.

Gli oneri relativi alla somministrazione, manutenzione ed arredamento dei locali, illuminazione, riscaldamento e spese varie d'ufficio per le Scuole elencate nel precedente art. 1, nonchè gli stipendi al personale amministrativo e di servizio delle Scuole stesse fanno carico ai rispettivi Comuni a norma dell'art. 91, lettera *F*, del Regio decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1937 - Anno XV
Registro 6 Educazione nazionale, foglio 26.

TABELLA ORGANICA

SEDE	TIPO	Organico del personale				
		Direttore	Insegnanti			Istruttori pratici
			Italiano	Matematica	Computisteria	Ferro e legno
Besozzo	Commerciale	1	1	1	1	—
Breno .	Commerciale	1	1	1	1	—
Carpi . .	Commerciale con tipo aggiunto industriale	1	1	1	1	1
Sassuolo	Commerciale	1	1	1	1	—
Seregno.	Commerciale	1	1	1	1	—
	Totale . . .	5	5	5	5	1

Nota. — L'istituzione di posti di computisteria, in conformità di quanto è disposto con l'art. 4 del R. decreto 25 giugno 1931-IX, n. 951, si intende subordinata alla condizione che l'insegnamento venga assunto dal direttore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'educazione nazionale: BOTTAI.

(1229)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1937-XV.
Istituzione della tariffa eccezionale n. 30 G. V. per il trasporto, sulle Ferrovie dello Stato, di automobili spedite da viaggiatori.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nelle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato, sono introdotte le seguenti aggiunte:

1. — Dopo la tariffa eccezionale n. 29 G. V. è aggiunta la tariffa eccezionale n. 30 G. V. (automobili spedite da viaggiatori), riportata nell'allegato al presente decreto;

2. — Nella nomenclatura e classificazione delle cose a grande velocità di contro alla voce « Automobili (carrozze e carri) » è aggiunta l'indicazione della tariffa eccezionale n. 30 G. V.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 febbraio 1937 - Anno XV.

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

TARIFFA ECCEZIONALE n. 30 G. V.

AUTOMOBILI SPEDITE DA VIAGGIATORI.

	Prezzi per automobile e per chilometro Lire
Serie A. — Spedizioni effettuate con treni merci a G. V.	1 —
Serie B. — Spedizioni effettuate con treni viaggiatori	1,30

N. B. — I prezzi sopraindicati comprendono l'aumento percentuale in vigore e la soprattassa di cui al secondo alinea del *N. B.* a pag. XXIII.

Quelli della serie *B* comprendono anche le soprattasse di cui all'art. 75.

CONDIZIONI COMUNI ALLE SERIE *A* E *B*.

1. — La presente tariffa è applicabile alle spedizioni percorrenti non meno di 200 chilometri effettuate dietro esibizione, da parte dello speditore, di biglietto di viaggio di qualsiasi specie (esclusi quelli di cui alla condizione 2ª), valido almeno per il percorso tra la stazione di partenza e quella di destinazione della spedizione.

2. — Non sono validi, agli effetti dell'eseguimento di spedizioni in base alla presente tariffa, i biglietti di viaggio gratuiti.

3. — Nel caso in cui per l'eseguimento delle spedizioni siano esibiti biglietti di viaggio non nominativi, questi saranno resi nominativi dall'Amministrazione all'atto stesso della loro esibizione, indicandovi altresì che essi vengono usati per spedizioni di automobili in base alla presente tariffa.

4. — Per l'eseguimento di spedizioni in base alla presente tariffa, i mittenti possono chiedere il rilascio del biglietto di viaggio con decorrenza della validità posticipata fino ad un massimo di 5 giorni rispetto al giorno di distribuzione Il giorno di decorrenza della validità è fatto risultare con annotazione sul biglietto stesso.

5. — Ciascun viaggiatore non può spedire più di una automobile.

6. — Sono ammesse alla spedizione in base alla presente tariffa soltanto le automobili aventi posti per non più di otto persone, compreso l'autista, e che siano provviste di targa di immatricolazione, le cui indicazioni devono essere riportate dal mittente sulla lettera di vettura

Lo speditore, a richiesta della ferrovia, è tenuto ad esibire, all'atto della presentazione della spedizione, la licenza di circolazione dell'automobile, o, se questa sia immatricolata in uno Stato estero, il documento doganale comprovante la sua temporanea importazione in Italia.

7. — Nel caso di automobili provviste di rimorchio ad una o a due ruote per il trasporto di bagagli, è dovuta in ogni caso per il rimorchio stesso la tassa di L. 0,20 per chilometro, non soggetta ad alcun aumento o soprattassa.

8. — Sono ammesse al trasporto anche le automobili con serbatoio contenente carburante, sotto l'osservanza delle particolari condizioni di cui alla categoria 9ª dell'allegato n. 7.

9. — E' ammesso il carico dei bagagli nelle automobili soltanto se racchiusi nell'apposita cassa porta-bagaglio o nel rimorchio. Essi sono tassati separatamente coi prezzi della classe n. 4 ridotti del 50 per cento, senza applicazione delle soprattasse di cui all'art. 75 per le spedizioni eseguite in base alla serie *B*.

CONDIZIONI SPECIALI DELLA SERIE *A*.

1. — Per le spedizioni effettuate in base alla serie *A* il mittente non ha facoltà di chiedere la fornitura di carri equipaggi.

2. — L'Amministrazione risponde del carburatore e del magnete, nonchè degli accessori, ordigni e pezzi di ricambio spediti insieme con l'automobile, solo quando siano state osservate le cautele previste dalla condizione speciale 6ª della tariffa ordinaria n. 5 G. V.

CONDIZIONI SPECIALI DELLA SERIE *B*.

1. — In base alla serie *B* sono ammesse soltanto le spedizioni da o per stazioni provviste di piani caricatori di testa.

2. — I trasporti vengono effettuati in carri equipaggio senza applicazione dell'aumento del 10 per cento stabilito dall'art. 73.

3. — I trasporti vengono inoltrati coi treni viaggiatori, che l'Amministrazione stabilisce di volta in volta.

4. — All'atto della presentazione della richiesta di carico lo speditore è tenuto a versare un deposito di L. 100, non soggetto ad aumento percentuale, in sostituzione di quello previsto dall'alleg. 1, n. 15.

5. — Qualora lo speditore non esegua il carico entro il termine di due ore dal momento in cui il carro è stato messo a sua disposizione, il detto deposito rimane devoluto alla Amministrazione, la quale in tal caso potrà anche stabilire altri treni per l'inoltro, in modo peraltro che la partenza avvenga non oltre le 24 ore da quella precedentemente fissata.

Lo speditore ha diritto alla restituzione del deposito se egli esegua il carico nel sopra indicato termine di due ore, ovvero se il trasporto non sia inoltrato entro le 36 ore dal momento della presentazione della richiesta di carico. Questo ultimo termine di 36 ore è elevato a 48 ore per le spedizioni in partenza da stazioni di linee servite, per il trasporto dei viaggiatori, esclusivamente da automotrici.

6. — I termini di resa sono calcolati sull'orario dei treni stabiliti caso per caso dall'Amministrazione per l'inoltro delle spedizioni.

7. — Le spedizioni saranno messe a disposizione del destinatario entro sei ore dal loro arrivo effettivo, senza obbligo di emettere l'avviso di arrivo agli effetti dell'art. 44, § 4.

8. — Le automobili devono essere scaricate dai destinatari entro due ore dal momento della messa a disposizione delle spedizioni.

Roma, addì 17 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. — *Il Ministro per le comunicazioni:* BENNI.

(1308)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1937-XV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Udine ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Udine;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Cividale del Friuli (Udine), dell'estensione di ha. 1000 circa, delimitata dai seguenti confini:

ad est: mulattiera che dalla strada Azzida-Cemur passa per l'abitato di Picon e termina sulla strada Castelmonte-Jainich;

ad ovest: strada Carraia-Madriolo e Rugo Lesa fino allo sbocco di questo nel fiume Natisone;

a sud: strada Cividale-Castelmonte ed oltre fino allo sbocco su questa della mulattiera di Picon;

a nord: fiume Natisone fino al Ponte S. Quirino e quindi strada S. Quirino Cemur fino all'immissione della mulattiera per Picon.

La Commissione venatoria provinciale di Udine provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(1237)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1937-XV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Ancona ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Ancona;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Serra S. Quirico (Ancona), dell'estensione di ha. 1950 circa, delimitata dai seguenti confini:

Strada Serra S. Quirico S. Elia Prescicchie, Linea Prescicchie Castelletta, Strada Castelletta fino alla provinciale Fabriano-Ancona, Strada provinciale suddetta dal punto di inserzione con la strada per Castelletta fino a Serra S. Quirico.

La Commissione venatoria provinciale di Ancona provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(1239)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1937-XV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Ancona ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Ancona;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Corinaldo (Ancona), delimitata dai seguenti confini:

Strada di S. Maria, strada della Croce del Termine, strada di Campolungo, strada di S. Vincenzo, strada di S. Vito e tratto di fossato di circa 300 metri sito avanti le colonne Cacciani, Crescini, Guidarelli.

La Commissione venatoria provinciale di Ancona provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(1240)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1937-XV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Ancona ed udito il Comitato per la caccia;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Ancona;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Sassoferrato (Ancona), dell'estensione di ha. 430, delimitata dai seguenti confini:

Strada comunale di S. Rocco di Sassoferrato a Tripozzo - Strada vicinale di Serpelleto - Fosso detto di Campolungo - Fosso detto delle Faggie - Sentiero dal Fosso delle Faggie sino a sopra il Rio dei Cupoli - Rio dei Cupoli fino all'incontro della strada di Murazzano - Strada comunale di Murazzano da questo punto fino al fiume Marena - Fiume Marena da questo punto fino alla strada di S. Rocco.

La Commissione venatoria provinciale di Ancona provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

(1243)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1937-XV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Piacenza ed udito il Comitato per la caccia;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Piacenza;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Monte Osero e Monte Rocchetta (Piacenza), delimitata dai seguenti confini:

Mulattiera da Monte Osero (quota 920) a Piccoli (quota 750), Camera Vecchia, Calenzano, Le Ravine, Varano, Lobbia, quota 1077, quota 987, Mareto, quota 937, quota 857, Vediceto, S. Savino, Ceno, quota 590, Zazzera, Blucchi, Pellacini, quota 940, quota 770, quota 646, e fino all'incrocio col Rio senza nome affluente del Camia;

Affluente del Rio Camia fino all'incrocio con la mulattiera per Monte Osero, mulattiera per Monte Osero.

La Commissione venatoria provinciale di Piacenza provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

(1238)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1937-XV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Piacenza ed udito il Comitato per la caccia;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina nella provincia di Piacenza;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di « Monte Pillerone » (Piacenza), delimitata dai seguenti confini:

Strada provinciale Rivergaro-Travo pel tratto compreso fra il punto d'incrocio col Rio senza nome che da Pigazzano scende nel torrente Trebbia e il punto d'incrocio col Rio Guardarabbia Superiore;

Rio Guardarabbia Superiore e Rio della Regola sino alla confluenza col torrente Luretta;

Strada mulattiera che parte da quota 289 sul torrente Luretta e porta a Monticello, La Nara, il Corgo e Pigazzano;

Rio senza nome che da Pigazzano scende nel torrente Trebbia pel tratto da Pigazzano all'incrocio con la strada provinciale Rivergaro-Travo.

La Commissione venatoria provinciale di Piacenza provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

(1241)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1937-XV.
Autorizzazione alla cattura di lepri in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Chivasso (Torino);

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Torino è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona, dopo avere eventualmente preso accordi con lo speciale « Ufficio per la cattura e il collocamento della selvaggina da ripopolamento » istituito dalla Federazione cacciatori e dall'Ente assistenziale « Utenti di riserve di caccia, bandite e parchi di allevamento di selvaggina », con sede in Roma, via Regina Elena, 86, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(1242)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 87

Media dei cambi e dei titoli

del 20 aprile 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,55
Francia (Franco)	84,95
Svizzera (Franco)	433,95
Argentina (Peso carta)	5,79
Austria (Shilling)	3,5524
Belgio (Belga)	3,2025
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,29
Danimarca (Corona)	4,1765
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7005
Olanda (Fiorino)	10,405
Polonia (Zloty)	361,20
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8225
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,275
Id. 3,50 % (1902)	71,125
Id. 3,00 % (Lordo)	53,925
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,125
Rendita 5 % (1935)	91,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,35
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,125
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,30
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,90
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,85
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,225

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 1 dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1937.

N. 15101, trascritto il 29 settembre 1930.

Trasferimento totale da Riccardi Aristide, a Bagno Ripoli (Firenze), a Nicolodi Aurelio, a Firenze, della privativa industriale n. 291661 reg. gen.; con decorrenza dal 28 agosto 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Segnalatore automatico autonomo di treni adatto specialmente per passaggi a livello ».

(Atto di cessione del 13 settembre 1930, registrato il 15 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 6188, vol. 540, atti privati).

N. 15102, trascritto il 14 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Motorenbau G. m. b. H., a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 303526 reg. gen.; con decorrenza dal 10 dicembre 1931, per l'invenzione dal titolo:

« Innesto a frizione a forza centrifuga ».

(Per trasferimento del patrimonio sociale come da certificato del 26 agosto 1936, registrato il 1° dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10590, vol. 435, atti privati).

N. 15103, trascritto il 14 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Motorenbau G. m. b. H., a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 304412 reg. gen.; con decorrenza dal 19 gennaio 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo per lo smorzamento delle oscillazioni in propulsori ad elica e simili ».

(Per trasferimento del patrimonio sociale come da certificato del 26 agosto 1936, registrato il 1° dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10590, vol 435, atti privati).

N. 15104, trascritto il 14 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Motorenbau G. m. b. H., a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 304477 reg. gen.; con decorrenza dal 16 gennaio 1932, per l'invenzione dal titolo:

« Ugello iniettore per motori a combustione con iniezione senza aria », e dell'attestato di complemento n. 317367.

(Per trasferimento del patrimonio sociale come da certificato del 26 agosto 1936, registrato il 1° dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10590, vol. 435, atti privati).

N. 15105, trascritto il 14 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Motorenbau G. m. b. H., a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 313677 reg. gen.; con decorrenza dal 9 maggio 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo per la determinazione della potenza di motori ».

(Per trasferimento del patrimonio sociale come da certificato del 26 agosto 1936, registrato il 1° dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10590, vol. 435, atti privati).

N. 15106, trascritto il 14 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Motorenbau G. m. b. H., a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 328589 reg. gen.; con decorrenza dal 20 febbraio 1935, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento per la produzione di leghe per parti di macchine per movimenti a scorrimento, e parti di macchina formate con tali leghe ».

(Per trasferimento del patrimonio sociale come da certificato del 26 agosto 1936, registrato il 1° dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10590, vol. 435, atti privati).

N. 15107, trascritto il 14 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Motorenbau G. m. b. H., a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 328594 reg. gen.; con decorrenza dal 22 febbraio 1935, per l'invenzione dal titolo:

« Lega di metallo leggero ».

(Per trasferimento del patrimonio sociale come da certificato del 26 agosto 1936, registrato il 1° dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10590, vol. 435, atti privati).

N. 15108, trascritto il 14 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Motorenbau G. m. b. H., a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 328742 reg. gen.; con decorrenza dal 21 febbraio 1935, per l'invenzione dal titolo:

« Lega di metallo leggero ».

(Per trasferimento del patrimonio sociale come da certificato del 26 agosto 1936, registrato il 1° dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10590, vol. 435, atti privati).

N. 15109, trascritto il 14 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Motorenbau G. m. b. H., a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 329899 reg. gen.; con decorrenza dal 19 febbraio 1935, per l'invenzione dal titolo:

« Materiale per cuscinetti a scorrimento, consistente in una lega di metallo leggero ».

(Per trasferimento del patrimonio sociale come da certificato del 26 agosto 1936, registrato il 1° dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10590, vol. 435, atti privati).

N. 15110, trascritto il 14 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Motorenbau G. m. b. H., a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 332988 reg. gen.; con decorrenza dal 22 marzo 1935, per l'invenzione dal titolo:

« Motore a combustione, specialmente per aviazione ».

(Per trasferimento del patrimonio sociale come da certificato del 26 agosto 1936, registrato il 1° dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10590, vol. 435, atti privati).

N. 15111, trascritto il 14 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Motorenbau G. m. b. H., a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 334583 reg. gen.; con decorrenza dal 27 febbraio 1935, per l'invenzione dal titolo:

« Elica per propulsione di veicoli, e particolarmente di veicoli aerei, con regolazione automatica del passo ».

(Per trasferimento del patrimonio sociale come da certificato del 26 agosto 1936, registrato il 1° dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10590, vol. 435, atti privati).

N. 15112, trascritto il 14 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Motorenbau G. m. b. H., a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 338254 reg. gen.; con decorrenza dal 13 gennaio 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Disposizione delle pompe di combustibile in motori a combustione ad iniezione con cilindri motori disposti a V ».

(Per trasferimento del patrimonio sociale come da certificato del 26 agosto 1936, registrato il 1° dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10590, vol. 435, atti privati).

N. 15113, trascritto il 14 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Motorenbau G. m. b. H., a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 340240 reg. gen.; con decorrenza dal 14 marzo 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Cassa di manovella per motori a combustione con cilindri opposti ».

(Per trasferimento del patrimonio sociale come da certificato del 26 agosto 1936, registrato il 1° dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10590, vol. 435, atti privati).

N. 15114, trascritto il 14 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Motorenbau G. m. b. H., a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 340892 reg. gen.; con decorrenza dal 6 aprile 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Disposizione delle pompe di combustibile di motori ad iniezione ad un solo stantuffo ».

(Per trasferimento del patrimonio sociale come da certificato del 26 agosto 1936, registrato il 1° dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10590, vol. 435, atti privati).

N. 15115, trascritto il 14 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Motorenbau G. m. b. H., a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 341078 reg. gen.; con decorrenza dal 14 marzo 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Motore a combustione con pompa rotativa per l'aria di lavaggio o di riempimento ».

(Per trasferimento del patrimonio sociale come da certificato del 26 agosto 1936, registrato il 1° dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10590, vol. 435, atti privati).

N. 15116, trascritto il 14 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Motorenbau G. m. b. H., a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 343424 reg. gen.; con decorrenza dal 20 luglio 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo per separare gas e vapore da liquido corrente, particolarmente dal liquido di circuiti refrigeranti per motori per veicoli ed aeroplani, per condensatori e simili ».

(Per trasferimento del patrimonio sociale come da certificato del 26 agosto 1936, registrato il 1° dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10590, vol. 435, atti privati).

N. 15117, trascritto il 14 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Motorenbau G. m. b. H., a Dessau, alla Junkers-Flugzeugwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 344664 reg. gen.; con decorrenza dal 21 luglio 1936, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo per muovere un organo di lavoro in dipendenza del movimento di un organo di distribuzione ».

(Per trasferimento del patrimonio sociale come da certificato del 26 agosto 1936, registrato il 1° dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10590, vol. 435, atti privati).

N. 15118, trascritto il 19 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau, alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 256118 reg. gen.; con decorrenza dal 9 febbraio 1937, per l'invenzione dal titolo:

« Pompa da combustibili per motori a combustione ».

(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15119, trascritto il 19 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau, alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 258836 reg. gen.; con decorrenza dal 17 maggio 1927, per l'invenzione dal titolo:

« Pompa di combustibile per motori a combustione » e dell'attestato di complemento n. 284531.

(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15120 trascritto il 19 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau, alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 262669 reg. gen.; con decorrenza dal 27 settembre 1927 per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo raschiatore dell'olio per motori a stantuffo ».

(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15121 trascritto il 19 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau, alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 270535, reg. gen.; con decorrenza dal 20 giugno 1928, per l'invenzione dal titolo:

« Accoppiamento con trasmissione del momento di rotazione per mezzo della pressione statica di un liquido ».

(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15122 trascritto il 19 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau, alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 274134, reg. gen.; con decorrenza dal 23 novembre 1928, per l'invenzione dal titolo:

« Pompa del combustibile per motori a combustione ».

(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 11307, vol 435, atti privati).

N 15123 trascritto il 19 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau, alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 275055 reg. gen.; con decorrenza dal 14 dicembre 1928, per l'invenzione dal titolo:

« Comando per propulsori »

(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 11307, vol 435, atti privati).

N. 15124 trascritto il 19 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau, alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 275238 reg. gen.; con decorrenza dal 21 dicembre 1928, per l'invenzione dal titolo:

« Smorzatore di oscillazioni per alberi di macchine ».

(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15125 trascritto il 19 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau, alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 279369 reg. gen.; con decorrenza dal 29 maggio 1929, per l'invenzione dal titolo:

« Accoppiamento a liquido con trasmissione del momento di rotazione fatta per mezzo della pressione statica di un liquido ».

(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15126 trascritto il 19 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau, alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 280569 reg. gen.; con decorrenza dal 28 giugno 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Ruota mobile per pompe centrifughe, specialmente compressori di gas, ad alta velocità periferica ».
(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15127 trascritto il 19 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau, alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 281122 reg. gen.; con decorrenza dal 26 luglio 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Disposizione per la regolazione di motori a combustione ad alimentazione di combustibile fatta con più pompe ».
(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15128 trascritto il 19 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau, alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 281706 reg. gen.; con decorrenza dal 13 agosto 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Pompa e particolarmente pompa del combustibile per motori a combustione con comando dei canali di ammissione a mezzo dello stantuffo della pompa ».
(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 11307, vol. 435, atti privati).

15129 trascritto il 19 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau, alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 283606 reg. gen.; con decorrenza dal 20 novembre 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Motore a controstantuffi con due alberi a gomiti collegati da una trasmissione desmodromica ».
(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15130 trascritto il 19 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau, alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 328589 reg. gen.; con decorrenza dal 20 febbraio 1935, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento per la produzione di leghe per parti di macchina per movimenti a scorrimento, e parti di macchina formati con tali leghe ».
(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15131 trascritto il 19 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau, alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 328594 reg. gen.; con decorrenza dal 22 febbraio 1935, per l'invenzione dal titolo:
« Lega di metallo leggero »
(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15132 trascritto il 19 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau, alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 328742 reg. gen.; con decorrenza dal 21 febbraio 1935, per l'invenzione dal titolo:
« Lega di metallo leggero »
(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 11307, vol 435, atti privati).

N. 15133 trascritto il 19 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau, alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 329899 reg. gen.; con decorrenza dal 19 febbraio 1935, per l'invenzione dal titolo:
« Materiale per cuscinetti a scorrimento, consistente in una lega di metallo leggero:
(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15134 trascritto il 19 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau, alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 332988 reg. gen.; con decorrenza dal 22 marzo 1935, per l'invenzione dal titolo:
« Motore a combustione, specialmente per aviazione ».
(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15135 trascritto il 19 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau, alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 334583 reg. gen.; con decorrenza dal 27 luglio 1935, per l'invenzione dal titolo:
« Elica per propulsione di veicoli, e particolarmente di veicoli aerei, con regolazione automatica del passo ».
(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15136 trascritto il 19 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau, alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 338254 reg. gen.; con decorrenza dal 13 gennaio 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Disposizione delle pompe di combustibile in motori a combustione ad iniezione con cilindri motori disposti a V.
(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15137 trascritto il 19 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau, alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 340240 reg. gen.; con decorrenza dal 14 marzo 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Cassa di manovella per motori a combustione con cilindri opposti ».
(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15138 trascritto il 19 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau, alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 340892 reg. gen.; con decorrenza dal 6 aprile 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Disposizione delle pompe di combustibile di motori ad iniezione ad un solo stantuffo ».
(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15139 trascritto il 19 dicembre 1936
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau, alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 341078 reg. gen.; con decorrenza dal 14 marzo 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Motore a combustione con pompa rotativa per l'aria di lavaggio o di riempimento ».
(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15140 trascritto il 19 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau, alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 343424 reg. gen.; con decorrenza dal 20 luglio 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per separare gas a vapore da liquido corrente, particolarmente dal liquido di circuiti refrigeranti per motori per veicoli ed aeroplani per condensatori e simili ».
(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15141 trascritto il 19 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau, alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 344664 reg. gen.; con decorrenza dal 21 luglio 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per muovere un organo di lavoro in dipendenza del movimento di un organo di distribuzione ».
(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 11307, vol. 435, atti privati).

RETTIFICA.

La denominazione sociale della cessionaria della privativa industriale n. 316667, intestata al signor Perona Giovanni, è risultata essere quella di Soc. An. Cambio Cicli Dux e non di Soc. An. Cambio Dux, come è stata indicata nel trasferimento di detta privativa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 aprile 1936, n. 95, sotto il n. 13825.

Il direttore: A. ZENGARINI.

(1226)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 2 dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1937.

N. 15147, trascritto il 31 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau, alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau della privativa industriale N. 241572 reg. gen.; vol. 699 n. 40 reg. att., con decorrenza dal 7 agosto 1925 per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento e dispositivo per spianare le ondulazioni di la miera ondulata ».

(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936 registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma, n. 11307, vol. 435 atti privati).

N. 15148, trascritto il 31 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau, alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau della privativa industriale n. 241670 reg. gen.; vol. 699 n. 117 reg. att., con decorrenza dal 14 agosto 1925 per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo per la lavorazione di lamiera », e degli attestati di complemento numeri 254258 e 287541.

(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936 registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma (n. 11307 vol. 435 atti privati).

N. 15149, trascritto il 31 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau, alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 242633 reg. gen.; vol. 705 n. 33, reg. att. con decorrenza dal 24 settembre 1925 per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento e dispositivo per misurare nei velivoli la distanza dalla superficie terrestre ».

(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936 registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma n. 11307 vol. 435 atti privati).

N. 15150 trascritto il 31 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 271266 reg. gen.; con decorrenza dal 25 luglio 1928, per l'invenzione dal titolo:

« Sistemazione dei tiratori a delle armi in veicoli a movimento rapido, specialmente in velivoli ».

(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15151, trascritto il 31 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 276493 reg. gen.; con decorrenza dal 16 febbraio 1929, per l'invenzione dal titolo:

« Idrovolante a doppio scafo ».

(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15152, trascritto il 31 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 276494 reg. gen.; con decorrenza dal 16 febbraio 1929 per l'invenzione dal titolo:

« Velivolo con ali utilizzate per l'alloggiamento di carichi ».

(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15153, trascritto il 19 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 283797 reg. gen.; con decorrenza dal 21 novembre 1929 per l'invenzione dal titolo:

« Disposizione di aperture di ammissione e di scarico nelle pareti dei cilindri delle macchine a stantuffo ».

(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15154, trascritto il 19 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 283801 reg. gen.; con decorrenza dal 22 novembre 1929 per l'invenzione dal titolo:

« Disposizione nelle casse di macchine e simili per sostenere le sollecitazioni dei bulloni ».

(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15155, trascritto il 19 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 283871 reg. gen.; con decorrenza dal 19 novembre 1929 per l'invenzione dal titolo:

« Cilindro raffreddato per macchine a stantuffo con aperture di ammissione o di scarico nella sua parete », e dell'attestato di complemento n. 307133.

(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma n 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15156, trascritto il 31 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 276501, reg. gen.; con decorrenza dal 16 febbraio 1929 per l'invenzione dal titolo:

« Carrello per velivoli ».

(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15157, trascritto il 31 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 279438 reg. gen.; con decorrenza dall'8 giugno 1929 per l'invenzione dal titolo:

« Armatura per costruzioni, specialmente per costruzioni a traliccio ».

(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15158 trascritto il 31 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 279695 reg. gen.; per l'invenzione dal titolo:

« Armatura per il montaggio di oggetti composti di più parti, specialmente di costruzioni a traliccio ».

(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15159, trascritto il 31 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 285670 reg. gen.; con decorrenza dal 10 dicembre 1929, per l'invenzione dal titolo:

« Ala portante, superfici di timoni e simili per velivoli. ».

(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15160, trascritto il 31 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 296246 reg. gen.; con decorrenza dal 12 febbraio 1931 per l'invenzione dal titolo:

« Metodo e dispositivo per misurare l'avvicinamento di un aeromobile alla superficie terrestre ».

(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15161, trascritto il 31 dicembre 1936.

Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 299673 reg. gen.; con decorrenza dal 2 giugno 1931 per l'invenzione dal titolo:

« Elica metallica cava ».

(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15162, trascritto il 31 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 302009, reg. gen.; con decorrenza dal 15 ottobre 1931 per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo di sicurezza per velivoli con camere a tenuta di pressione per il volo a grande altezza ».
(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15163, trascritto il 31 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 303841, reg. gen.; con decorrenza dal 3 giugno 1931 per l'invenzione dal titolo:
« Velivolo azionato mediante eliche, per voli a grande altezza con camere a tenuta di pressione ed eliche ruotanti in piani che non tagliano dette camere ».
(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15164, trascritto il 31 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 303938, reg. gen.; con decorrenza dal 21 dicembre 1931 per l'invenzione dal titolo:
« Pala metallica cava per eliche ».
(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15165, trascritto il 31 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 318125, reg. gen.; con decorrenza dal 24 gennaio 1934, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento mediante ribattini cavi, particolarmente per costruzioni aerocustiche, con ribattini cavi aperti ad ambo i lati ».
(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15166 trascritto il 31 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 322002, reg. gen.; con decorrenza dal 28 giugno 1934 per l'invenzione dal titolo:
« Freno per velivoli costituito da un listello opposto al vento di navigazione ».
(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15167, trascritto il 19 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 322960, reg. gen.; con decorrenza dal 21 febbraio 1933 per l'invenzione dal titolo:
« Disposizioni di armi da fuoco in velivoli destinati ai voli ad alte quote ».
(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15168, trascritto il 31 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 330155, reg. gen.; con decorrenza dal 19 gennaio 1935 per l'invenzione dal titolo:
« Ammortizzatore del suono per correnti di gas a flusso pulsatorio, specialmente per i gas di scarico di motori a combustione interna ».
(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15169, trascritto il 31 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 339933, reg. gen.; con decorrenza dal 7 marzo 1936 per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo di molleggiamento ».
(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15170, trascritto il 31 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 342579 reg. gen.; per l'invenzione dal titolo:
« Sistema di comando per aeroplani con due posti di comando ».
(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15171, trascritto il 19 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 286160 reg. gen.; con decorrenza dal 2 novembre 1929 per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo regolatore automatico con diverse messe a punto per motori a numero di giri variabile entro ampi limiti, specialmente per l'azionamento dei veicoli ».
(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15172, trascritto il 19 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 286189 reg. gen.; con decorrenza dal 17 dicembre 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per smorzare le oscillazioni di torsione di alberi rotanti, sospingendo un liquido attraverso passaggi a sezione che offre grande resistenza ».
(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma n. 11307, vol. 435, atti privati).

N. 15173, trascritto il 19 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 290042, reg. gen.; con decorrenza dal 12 giugno 1930 per l'invenzione del titolo:
« Dispositivo di accoppiamento con scorrimento regolabile durante la marcia ».
(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma n. 11307, vol. 435 atti privati).

N. 15174, trascritto il 19 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 294158, reg. gen.; con decorrenza dal 28 novembre 1930 per l'invenzione dal titolo:
« Sistema di azionamento di eliche aeree ».
(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma n. 11307, vol. 435 atti privati).

N. 15175, trascritto il 19 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 298115 reg. gen.; con decorrenza dal 25 novembre 1930 per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per tenuta per stantuffo di motori a combustione ».
(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma n. 11307, vol. 435 atti privati).

N. 15176, trascritto il 19 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 301360 reg. gen.; con decorrenza dal 9 settembre 1931 per l'invenzione dal titolo:
« Disposizione per la trasmissione a distanza di energia meccanica mediante alberi rotanti ».
(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma n. 11307, vol. 435 atti privati).

N. 15177, trascritto il 19 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 302030, reg. gen.; con decorrenza dal 28 agosto 1931 per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti negli anelli di tenuta per motori a combustione ».
(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma n. 11307, vol. 435 atti privati).

N. 15178, trascritto il 19 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 303526 reg. gen.; con decorrenza dal 10 dicembre 1931 per l'invenzione dal titolo:
« Innesto a frizione a forza centrifuga ».
(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma n. 11307, vol. 435 atti privati).

N. 15179, trascritto il 19 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 304412 reg. gen.; con decorrenza dal 19 gennaio 1932 per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per lo smorzamento delle oscillazioni in propulsori ad elica e simili ».
(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma n. 11307, vol. 435 atti privati).

N. 15180, trascritto il 19 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 304477 reg. gen.; con decorrenza dal 16 gennaio 1932 per l'invenzione dal titolo:
« Ugello iniettore per motori a combustione con iniezione senza aria », e dell'attestato di complemento n. 317367.
(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma n. 11307, vol. 435 atti privati).

N. 15181, trascritto il 19 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 313677 reg. gen.; con decorrenza dal 9 marzo 1933 per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per la determinazione della potenza di motori ».
(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936 all'ufficio demaniale di Roma n. 11307, vol. 435 atti privati).

N. 15182, trascritto il 26 agosto 1936.
Trasferimento totale da Demichelis Giacomo, a Torino, a Ferrari Angelo, a Torino, della privativa industriale n. 335352 reg. gen.; con decorrenza dal 1° giugno 1935 per l'invenzione dal titolo:
« Pompa per fare il vuoto ad alto rendimento ».
(Atto di cessione dell'11 agosto 1936 registrato il 20 agosto 1936 all'ufficio demaniale di Torino, n. 11110, vol. 545, atti privati).

N. 15183, trascritto il 19 novembre 1936.
Trasferimento totale dall'Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, a Berlino alla Compagnia Generale di Elettricità, a Milano, della privativa industriale n. 301013 reg. gen.; con decorrenza dal 19 agosto 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo di schermo per gli anodi per evitare la formazione degli archi di ritorno ».
(Atto di cessione dell'11 maggio 1936, registrato il 15 gennaio 1937 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 993, vol. 82, atti privati).

N. 15184, trascritto il 19 novembre 1936.
Trasferimento totale dall'Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft, a Berlino, alla Compagnia Generale di Elettricità, a Milano della privativa industriale n. 298662 reg. gen.; con decorrenza dal 13 marzo 1931 per l'invenzione dal titolo:
« Schema di protezione per impianti di saldatura corrente alternata ».
(Atto di cessione dell'11 maggio 1936, registrato il 15 gennaio 1937, all'ufficio demaniale di Frascati, n. 993, vol. 82, atti privati).

N. 15185, trascritto il 19 novembre 1936.
Trasferimento totale dall'Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft, a Berlino, alla Compagnia Generale di Elettricità, a Milano della privativa industriale n. 287909, reg. gen.; con decorrenza dal 1° marzo 1930 per l'invenzione dal titolo:
« Magnete in serie per contatori ad induzione con una derivazione magnetica per il miglioramento della curva di carico ».
(Atto di cessione dell'11 maggio 1936, registrato il 15 gennaio 1937 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 993, vol. 82, atti privati).

Roma, febbraio 1937 - Anno XV

Il direttore: A. ZENGARINI.

(1227)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Macerata.

Si comunica che con R. decreto 8 febbraio 1937 (registrato alla Corte dei conti addì 11 marzo 1937, registro n. 3 Interno, foglio n. 136) il sig. prof. dott. Benigno Baroni è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Macerata pel triennio in corso 1935-37 in sostituzione del sig. prof. dott. Luigi Caravani.

(1255)

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Firenze.

Si comunica che con R. decreto 1° marzo 1937 (registrato alla Corte dei conti addì 27 marzo 1937, registro n. 3 Interno, foglio n. 298) il sig. prof. dott. Giuseppe Mazzetti è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Firenze pel triennio 1935-37 in sostituzione del sig. prof. dott. Filippo Neri.

(1256)

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Ferrara.

Si comunica che con R. decreto 22 febbraio 1937 (registrato alla Corte dei conti addì 15 marzo 1937, registro n. 3 Interno, foglio numero 176) il sig. dott. Francesco Vozza è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Ferrara per il triennio in corso 1935-37 in sostituzione del sig. prof. Cesare Merletti.

(1257)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno in Monterotondo.

Con decreto del Ministro per gli affari dell'interno in data 6 aprile 1937-XV, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad acquistare, e quindi permutare in parte, alcuni immobili da servire per la costruzione di un Albergo Materno nel comune di Monterotondo.

(1244)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica « Destra Tirso ».

Con decreto Ministeriale 12 aprile 1937-XV, n. 2392, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica « Destra Tirso » deliberato dall'assemblea generale degli interessati in data 14 marzo 1937-XV.

(1250)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica della « Roggia Lonata » (Brescia).

Con decreto Ministeriale in data 14 aprile 1937-XV, n. 1960, è stato approvato, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo statuto del Consorzio di bonifica della Roggia Lonata, con sede in comune di Lonato, provincia di Brescia, deliberato nell'assemblea generale del 14 marzo 1937.

(1251)

Sostituzione del commissario straordinario del Consorzio di miglioramento fondiario di Gianola in agro di Formia (Littoria).

Con decreto Ministeriale 13 aprile 1937, n. 1493, in sostituzione del cav. uff. Felice Tonetti, ex podestà di Formia, è stato nominato commissario straordinario del Consorzio di miglioramento fondiario di Gianola in agro di Formia (Littoria) il conte ing. Ugo Pellegrini.

(1252)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante di flauto nel Regio conservatorio di musica di Parma.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1936-XV;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

E' indetto il concorso per titoli ed esame al posto d'insegnante di flauto (gruppo A, grado 11°), nel Regio conservatorio di musica di Parma, con l'annuo stipendio di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800 iniziali.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719.

I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente, il quale dovrà indicare altresì il suo domicilio, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il limite di età per l'ammissione al concorso è di 21 anni compiuti alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV. E' elevato di altri quattro anni per coloro che risultano regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e coloro che da almeno due anni insegnino a titolo provvisorio nei Regi istituti d'istruzione artistica di qualsiasi ordine e grado e comprovino con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto tale qualità, possono partecipare al concorso senza limiti di età. Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109. Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali il limite di età per essere ammessi al concorso, è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso di un periodo di tempo non superiore a cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XV-E.F. rilasciato dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gl'invalidi di guerra sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *d*).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

e) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore Autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra e i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

f) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente Autorità giudiziaria;

g) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dall'autorità del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le sorelle, vedove o nubili dei caduti in guerra, o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle Autorità competenti.

Gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) e *g*) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *i*) purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto

e dall'Ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M.V.S.N. in S.P.E. sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *f*) e *g*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o nei possedimenti italiani, ovvero all'estero, hanno facoltà di presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i trenta giorni successivi al termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti e a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti per cattedre nei Regi conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento od all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata, con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

PROGRAMMA DI ESAME.

1. Eseguire col flauto sistema Böhm:

a) una Sonata di J. S. Bach per flauto e pianoforte, estratta a sorte tra la prima, la quinta e la sesta (Ed. Peters);

b) il concerto in re maggiore di Mozart con le tre cadenze di Anderson (Ed. Breitkopf e Hartel);

c) un concerto moderno, o una composizione moderna da concerto, estratto a sorte fra tre presentati dal candidato;

d) due studi estratti a sorte fra i seguenti:

E. Kohler - Op. 75 « Trenta studi di virtuosità » - nn. 4, 7, 11, 15, 20, 28;

J Andersen - Op. 60 « Ventiquattro grandi studi » - nn. 5, 11, 16, 18, 19, 21 (Ediz. Zimmermann).

2. Interpretare, previo studio di tre ore (compresa mezz'ora di prova col pianista) una composizione di media difficoltà per flauto e pianoforte, assegnata dalla Commissione.

3. *a*) esporre i propri criteri didattici;

b) dare lezione ad un allievo, designato dalla Commissione.

La lezione si svolgerà su una breve composizione ed uno studio, scelti dalla Commissione e consegnati all'allievo mezz'ora prima.

4. *a*) Fare l'analisi, formale ed armonica, del primo tempo di una sonata classica, o di una composizione d'insieme per istrumenti a fiato, assegnata due ore prima;

b) concertare partecipando all'esecuzione, il primo tempo di una composizione d'insieme per istrumenti a fiato assegnata 24 ore prima.

5. *a*) Leggere a prima vista un brano di musica moderna di media difficoltà e trasportarne un altro non oltre un tono sopra e sotto;

b) eseguire alcuni fra i più importanti « a solo » del repertorio lirico e sinfonico, scelti dalla Commissione.

6. Dare prova di conoscere la storia e la letteratura del flauto, le più importanti opere didattiche e la costruzione ed il funzionamento tecnico del flauto e dell'ottavino.

A ciascun candidato saranno assegnati otto voti in relazione alle prove di esame indicate nel predetto programma ai nn. 1 *a*) - *b*), 1 *c*), 1 *d*), 2, 3, 4, 5, 6.

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(1266)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante di clarinetto nel Regio conservatorio di musica di Milano.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;

Visto il R decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;

Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;

Visto il R decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1936-XV;

Decreta:

E' indetto il concorso per titoli ed esame al posto d'insegnante di clarinetto (gruppo A, gr. 11°) nel Regio conservatorio di musica di Milano con l'annuo stipendio di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800 iniziali.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719.

I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni.

In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 6 e sottoscritta dal concorrente, il quale dovrà indicare altresì il suo domicilio, dovranno pervenire al Ministero della educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal Pretore competente.

Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di 21 anno compiuto alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV. E' elevato di altri quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità d'impiegato civile statale di ruolo e coloro che da almeno due anni insegnino a titolo provvisorio nei Regi istituti d'istruzione artistica di qualsiasi ordine e grado e comprovino con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto tale qualità, possono partecipare al concorso senza limiti di età. Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109.

Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, il limite di età per essere ammessi al concorso, è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso di un periodo di tempo non superiore a cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal Prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XV E. F. rilasciato dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gl'invalidi di guerra sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *d*).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

e) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore Autorità militare e quella degli altri sanitari dal Podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra e i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

f) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente Autorità giudiziaria;

g) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dalla Autorità del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le sorelle, vedove o nubili, dei caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificati da rilasciarsi dalle Autorità competenti.

Gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dello evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) e *g*) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare ai candidati un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *i*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dall'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M. V. S. N. in S. P. E. sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *f*) e *g*) purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'Autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro i trenta giorni successivi al termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare firmato dal candidato, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero della educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti e a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale antichità e belle arti per cattedre nei Regi conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata, con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione della antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

PROGRAMMA DI ESAME.

1. Eseguire col clarinetto sistema Böhm:

a) il concerto di W. A. Mozart (op. 107) per clarinetto in *La* e pianoforte;

b) il secondo concerto di C. M. Weber (op. 74) per clarinetto in *Si-b* e pianoforte;

c) un concerto moderno, o una composizione moderna da concerto, estratto a sorte fra cinque presentati dal candidato;

d) due studi estratti a sorte fra i seguenti:

A. Magnani - 10 studi «Capricci» nn. 1, 3, 8.

R. Stark - Op. 51 - «Ventiquattro studi di virtuosità» numeri 15, 19, 24.

C. Jeanjean - «Sedici studi moderni» nn. 1, 7, 12.

A. D'Elia - «Dodici grandi studi per il virtuosismo tecnico» nn. 2, 9, 11.

2. Interpretare, previo studio di tre ore (compresa mezz'ora di prova col pianista), una composizione di media difficoltà per clarinetto e pianoforte, assegnata dalla Commissione.

3. *a*) Esporre i proprii criteri didattici;

b) dar lezione ad un allievo, designato dalla Commissione. La lezione si svolgerà su una breve composizione e uno studio scelti dalla Commissione e consegnati all'allievo mezz'ora prima.

4. *a*) Fare l'analisi, formale ed armonica, del 1° tempo di una sonata classica o di una composizione d'insieme per istrumenti a fiato, assegnata due ore prima;

b) concertare partecipando alla esecuzione, il 1° tempo di una composizione d'insieme per istrumenti a fiato, assegnata 24 ore prima.

5. *a*) leggere a prima vista un brano di musica moderna di media difficoltà e trasportarne un altro non oltre un tono sopra e sotto;

b) eseguire alcuni fra i più importanti « a solo » del repertorio lirico e sinfonico scelti dalla Commissione.

6. Dar prova di conoscere la storia e la letteratura del clarinetto, le più importanti opere didattiche, e la costruzione e il funzionamento tecnico del clarinetto soprano e del clarinetto basso.

A ciascun candidato saranno assegnati otto voti in relazione alle prove d'esame indicate nel predetto programma ai nn. *a*) e *b*), 1-*c*), 1-*d*), 2, 3, 4, 5, 6.

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(1267)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per titoli pel conferimento della condotta ostetrica del comune di Lestizza.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 58 del predetto regolamento;
Visto l'art. 73 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, già indetto dal Prefetto di Udine per il conferimento del posto di levatrice condotta del Comune di Lestizza risultante dall'unificazione delle preesistenti due condotte, è costituita come appresso:

Presidente: Laura dott. Giov. Battista, vice prefetto.

Membri: Abate dott. Alberto, medico provinciale; Santi prof. Emilio, docente universitario in ostetricia; Domingo dott. Carlo, libero esercente specializzato in ostetricia; Zearo Fantuzzi Giovanna, levatrice condotta;

Segretario: Forte dott. Giuseppe, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

Tale Commissione inizierà i suoi lavori a decorrere dal 30 maggio p. v. ed avrà la sua sede presso la Prefettura di Udine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 9 aprile 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: LABRANCA.

(1286)

MINISTERO DELLE FINANZE

Approvazione della graduatoria del concorso a due posti di allievo tecnico nelle « Coltivazioni tabacchi ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed i successivi, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 27 successivo, registro 3 Monopoli, foglio 221, col quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di 1ª categoria (gruppo *A*) dei Monopoli di Stato, branca di servizio « Coltivazioni tabacchi »;

Visto il risultato degli esami come dai verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 23 successivo, registro 1 Monopoli, foglio 27;

Visto il decreto Ministeriale 24 gennaio 1937-XV che sostituisce un membro di detta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a due posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di prima categoria (gruppo *A*) dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, branca di servizio « Coltivazioni tabacchi ».

Ordine di graduatoria	COGNOME E NOME	VOTAZIONE OTTENUTA			
		Media dei punti riportati nelle prove scritte	Prova orale	Aliquota dei punti riportati nelle prove facoltative di lingue estere	Somma dei punti
1	Dorsa dott. Gaetano fu Federico	7,75	8,50	0,20	16,45
2	Ferrari dott. Luigi di Riccardo	7,75	8,50	—	16,25
3	Giretti dott. Aldo di Francesco	7,25	8,50	—	15,75
4	Polchi dott. Giovanni fu Angelo	7 —	6 —	—	13 —

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, sono dichiarati vincitori del concorso i seguenti candidati:

1° Dorsa dott. Gaetano.
2° Ferrari dott. Luigi.

Sono dichiarati idonei i signori:

1° Giretti dott. Aldo.
2° Polchi dott. Giovanni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(1287)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.